

Cartella di pagamento. Le avvertenze adeguate alle modifiche introdotte alla disciplina del processo tributario

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2024, prot. n. 33980 modificato il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate. Gli allegati da 2 a 5 vengono aggiornati eliminando i riferimenti all'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e nel testo delle Avvertenze di cui agli allegati 2 e 4 introdotte le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell'atto presupposto.

Processo tributario telematico (PTT) obbligatorio dal 1° Luglio 2019. Modificate le avvertenze delle cartelle

Il Processo Tributario Telematico (PTT) è diventato obbligatorio per i ricorsi e gli appelli notificati a partire dal 1° luglio 2019. Come previsto dall'articolo 16 del D.L. 23

ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n.136 che ha modificato l'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi degli atti giudiziari, l'utilizzo della procedura telematica è divenuta modalità esclusiva per il deposito e la notificazione degli atti processuali. Pertanto, gli enti impositori e i professionisti preposti alla difesa del contribuente hanno l'obbligo di notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) e depositare tramite l'applicativo PTT gli atti e i documenti del processo tributario. Il regime di obbligatorietà non trova applicazione per i soggetti che possono stare in giudizio senza l'assistenza tecnica di un professionista per le controversie di valore fino a 3.000 euro, per le quali la modalità telematica della notifica e del deposito resta facoltativa. Queste sono le motivazioni che hanno spinto l'Agenzia delle entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a modificare le Avvertenze relative ai rispettivi ruoli.

**Nuova soglia a 50.000 euro
per il reclamo tributario:
istruzioni e modifiche alle
“Avvertenze” della cartella
di pagamento**



Come è noto, l'art. 10, comma 1, del [decreto-legge n. 50 del 2017 \(in "Finanza & Fisco" n. 13-14/2017, pag. 1061\)](#) ha modificato l'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **innalzando** da «ventimila euro» a «**cinquantamila euro**» la soglia di valore delle controversie interessate da reclamo/mediazione. Per questo motivo con [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2017, Prot. R.U. 301240](#), recante: «*ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*» sui fogli delle "Avvertenze" della cartella di pagamento (allegati 2, 3, 4 e 5 al [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 27036 del 19 febbraio 2016](#)) la cifra di ventimila euro, quale valore massimo della controversia per la quale è possibile ricorrere all'istituto del reclamo-mediazione, è stato corretto in **cinquantamila euro**. L'aumento, in base a quanto stabilito dal successivo comma 2 dello stesso articolo 10, si applica con riferimento agli atti impugnabili notificati a decorrere dal **1° gennaio 2018**.

Determinazione del valore della controversia

Come ricorda la [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 22 dicembre 2017](#) ai fini della delimitazione della nuova soglia di applicazione della procedura, il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, **al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate**. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il

valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate. In considerazione del carattere impugnatorio del processo tributario, il valore della lite va determinato con riferimento al singolo atto impugnato. Come precisato dalla [circolare n. 9/E del 2012, paragrafo 1.3 \(in "Finanza & Fisco" n. 5/2012, pag. 332\)](#), se la contestazione concerne più tributi accertati con un medesimo atto, il valore è pari alla somma delle imposte che hanno formato oggetto di contestazione, mentre se riguarda più atti (come in caso di ricorso cumulativo), il valore della lite va calcolato in relazione a ciascun atto impugnato. Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi – che il comma 6 dell'art. 17-*bis* espressamente ricomprende nell'ambito di applicazione del reclamo/mediazione – il valore corrisponde all'importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l'istanza di rimborso riguardi più periodi d'imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

Individuazione del *dies a quo* della nuova disciplina

Con riferimento all'entrata in vigore dell'innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, il comma 2 dell'articolo 10 statuisce che «*Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili **notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018***». A tale riguardo nella [circolare n. 30 del 22 dicembre 2017](#), si specifica che "la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell'atto da parte del contribuente" e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario. Ne consegue che, se l'atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, l'eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale, anche di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro, ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Qualora l'impugnazione concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola fissata dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui – alla data del 1° gennaio 2018 – non sia decorso il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se – alla medesima data – tale termine dilatorio risulti già spirato.

In sintesi, il reclamo/mediazione si applica anche alle controversie di valore superiore a ventimila e fino a cinquantamila euro concernenti:

1. a) atti notificati (*rectius*, ricevuti dal contribuente) a decorrere dal 1° gennaio 2018;
2. b) rifiuti taciti per i quali, alla data del 1° gennaio 2018, non sia interamente decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione.

Per saperne di più:

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2017](#), Prot. R.U. 301240, recante: «Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017](#), con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall'articolo 10 del [D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96](#) – Chiarimenti

e istruzioni operative – Art. 17-*bis*, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

Indicazioni in materia sono state fornite con le circolari:

9/E del 19 marzo 2012 – in “Finanza & Fisco” n. 5/2012, pag. 324;

25/E del 19 giugno 2012 (paragrafo 10.2 – in “Finanza & Fisco” n. 18/2012, pag. 1368);

33/E del 3 agosto 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 25/2012, pag. 1906);

49/T del 28 dicembre 2012 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2012, pag. 3473); n. 1/E del 12 febbraio 2014 (in “Finanza & Fisco” n. 46/2013, pag. 3688);

10/E del 14 maggio 2014 (punti 2.1 e 2.2 – in “Finanza & Fisco” n. 13/2014, pag. 774);

38/E del 29 dicembre 2015 (paragrafo 1.7 – in “Finanza & Fisco” n. 27/2015, pag. 2033).